



Deliberazione giunta regionale n. 121 del 27.5.2013

A.G.C. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi

Settore: 2 - Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio

Oggetto:

ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE DEL 27 GENNAIO 2012 N. 1 ART. 1 COMMA 2 -
MODALITA' ATTUATIVE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 380 DEL
31/07/2012

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che la Legge Regionale del 27/01/2012, n. 1 (Legge Finanziaria per il 2012) ha stabilito all'art. 1, comma 2, che *“la Giunta regionale individua i casi in cui è possibile prevedere intese con gli enti locali creditori della Regione finalizzate alla compensazione dei reciproci crediti”*;
- b) che la DGRC n. 380 del 31/07/2012 ha individuato i crediti vantati dalla Regione nei confronti dei comuni per la fornitura idrica e/o per il servizio di depurazione tra le partite oggetto di intese per la compensazione con i crediti di qualsiasi natura vantati dagli enti locali nei confronti della Regione, con esclusione dei crediti nascenti da programmi finanziati con i fondi europei
- c) che la Regione vanta crediti nei confronti degli enti locali per la fornitura e/o per il servizio di depurazione e risulta altresì debitrice nei confronti degli stessi enti a vario titolo;
- d) che agli atti degli uffici regionali esistono istanze da parte di Comuni che chiedono di poter compensare i crediti da loro vantati verso la Regione con i debiti maturati verso l'Amministrazione regionale per la fornitura e/o per il servizio di depurazione;

CONSIDERATO

- a) che l'intesa tra regione Campania ed enti locali costituisce il presupposto necessario affinché si possa adottare la relativa compensazione;
- b) altresì, che il Tar Campania- Na- ha ritenuto necessario, ai fini della indicata compensazione, esperire il modello procedimentale di tipo consensuale;

RITENUTO

- a) di dover stabilire la procedura da seguire per il raggiungimento dell'intesa con gli enti locali debitori della Regione Campania finalizzata alla compensazione delle rispettive posizioni creditorie e debitorie;
- b) altresì di dover stabilire che la mancata intesa fa venir meno l'applicabilità dell'art. 1 co. 2 della L.R. 27/01/2012 n. 1;

VISTI

- la L.R. 27/01/2012 n. 1;
- la L.R. 13/04/2012 n. 7 e s.m.i.;
- gli artt. da 1241 a 1252 cc;
- le sentenze del T.A.R. Campania Napoli nn. 1162 – 1163 – 1164/2013 del 27/02/2013 , con le quali il giudice adito ha ritenuto necessario, *esperire il modulo procedimentale di tipo consensuale previsto dal legislatore regionale in armonia con il principio di integrazione del bilancio e finalizzato al raggiungimento fra i due enti pubblici interessati alla estinzione di reciproche posizioni di debito e credito*;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di stabilire la seguente procedura per la compensazione tra crediti e debiti tra Regione e Enti Locali ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L.R. del 27 gennaio 2012, n.1:
 - le Aree Generali di Coordinamento, quando devono disporre pagamenti a favore di enti locali, sono tenute ad accertare, preliminarmente, se presso l'Area 5 Settore 9 risultano crediti certi liquidi e esigibili vantati per la fornitura idrica e/o per il servizio di depurazione;
 - a tal fine, nel momento in cui le A.G.C. devono disporre pagamenti in favore degli EE.LL., prima di procedere all'emissione del relativo decreto di liquidazione, inviano all'Area 5 Settore 9 una comunicazione in cui sono contenuti tutti gli elementi dell'atto da adottare, specificandone soprattutto l'importo, con la richiesta di verificare se l'ente destinatario del pagamento abbia nei confronti della Regione debiti per la fornitura idrica e/o per il servizio di depurazione;
 - nel caso di risposta negativa, l'Area 5 Settore 9, entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta inoltrata dall'A.G.C. competente per la liquidazione, comunica tale circostanza a quest'ultima, che può quindi procedere all'emissione del relativo decreto di liquidazione;
 - nel caso opposto in cui risultano crediti vantati dalla Regione per la fornitura idrica e/o per il servizio di depurazione, l'Area 5 Settore 9 invia, entro 10 giorni, al Comune interessato, e per conoscenza all'A.G.C. competente per la liquidazione (anche per consentire a quest'ultima di valutare se emettere il decreto di liquidazione per l'eventuale differenza o attendere l'esito della procedura per la definizione totale del rapporto) una bozza d'intesa dalla quale risultino il pagamento da effettuare da parte della Regione e i debiti dell'Ente per la fornitura idrica e/o per il servizio di depurazione che si intendono compensare. L'Ente, entro 15 giorni dalla ricezione della bozza, fa pervenire l'intesa sottoscritta al Settore 9 dell'AGC 5 oppure il rifiuto della sottoscrizione della stessa. In ogni caso trascorso il termine prefissato l'intesa si intende rifiutata;
 - l'AGC 05 Settore 09 ricevuta l'intesa sottoscritta procede, entro 10 giorni dalla ricezione, a trasmetterla, congiuntamente alla disposizione per l'incasso della somma, all'AGC competente per la liquidazione al fine di poter procedere al pagamento con quietanza in commutazione d'incasso;
 - le anzidette operazioni, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di patto di stabilità;
 - in caso di mancata intesa l'AGC 05 Settore 09 ne dà comunicazione all'AGC competente affinché provveda per la consueta liquidazione del debito verso l'ente e attiverà le vie legali per il relativo recupero anche in via coattiva per il corrispondente credito, in considerazione soprattutto della certezza, liquidità ed esigibilità attribuita allo stesso all'avvio della procedura per l'acquisizione dell'intesa;
2. che la procedura descritta non si applica alle liquidazioni concernenti i programmi cofinanziati dall'Unione Europea, in attuazione di norme nazionali e comunitarie che stabiliscono tempi per l'esecuzione e la certificazione della spesa, allo scopo di evitare il rallentamento dei programmi ed il rischio di disimpegno con conseguente grave pregiudizio nell'utilizzazione dei fondi;
3. di trasmettere la presente a tutte le Aree Generali di Coordinamento e al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC.